
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG B8512A8355

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE	3
ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO	6
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
ART. 6 - REVISIONE PREZZI	9
ART. 7 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI	9
ART. 8 - GARANZIA-RESPONSABILITÀ	11
ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE	12
ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 11 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	16
ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI	16
ART. 13 - SUBENTRO	16
ART. 14 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI	16
ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI.ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA	17
ART. 16 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	17
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	18
ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	18
ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	19
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI	19
ART. 21 - RISERVATEZZA	20
ART. 22 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI	20
ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20
ART. 24 - SICUREZZA INFORMATICA	21
ART. 25 - FORO COMPETENTE	21
ART. 26 - RINVIO	21

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*decisione di contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 19 settembre 2025, n. 57/DAGR/2025, ha disposto di procedere alla selezione - mediante l'indizione di una procedura di gara aperta telematica, sopra soglia di rilevanza europea, avente CIG B8512A8355 - di un qualificato operatore economico al quale affidare l'appalto inerente lo svolgimento di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché altri aspetti concernenti l'amministrazione del personale a qualsiasi titolo impiegato dall'Autorità e altri servizi specialistici di supporto, come indicato - in termini generali - al successivo art. 3.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice, trattandosi di servizi aventi natura intellettuale.

La presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement "**SINTEL**" di Regione Lombardia, accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**Piattaforma SINTEL**" o "**Piattaforma**" o "**SINTEL**") in conformità all'art. 25 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Nel seguito del presente documento laddove si legge "**Appaltatore**" si deve intendere l'operatore economico aggiudicatario della procedura avente CIG B8512A8355.

Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto.

Le modalità di partecipazione alla procedura di gara e le condizioni che disciplineranno il rapporto contrattuale sono nel dettaglio rappresentate nel Disciplinare di gara, nei modelli allegati, nelle presenti Condizioni di contratto, nell'Offerta componente qualitativa e componente economica come presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento sopra citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal Codice;
- b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- e) dalle norme del Codice civile;
- f) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto,

l'Appaltatore dovrà assicurare supporto, consulenza e assistenza lungo lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione riguardo agli obiettivi indicati.

Conseguentemente nessuna obiezione l'Appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione e articolazione degli immobili interessati dall'esecuzione del servizio.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto una complessa serie di attività inerenti all'erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché il servizio di supporto normativo e il servizio di supporto specialistico CCNL applicabile alle procedure di gara ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico, e relativi allegati, per ogni dettaglio dell'oggetto dell'appalto.

Le modalità del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico al quale si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituiranno documenti essenziali del contratto, anche se ad esso non allegati, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui al presente documento.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, integrabile dalle previsioni riportate nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare, nelle forme di legge previste, alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

Il contratto sarà stipulato parte "a misura", parte "a canone" e parte "a corpo" e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati e resi dall'Appaltatore.

La sua effettiva entità complessiva sarà definita in esito all'aggiudicazione della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario della procedura e risulterà a consuntivo sulla base delle attività effettivamente richieste ed eseguite.

La spesa massima presunta (c.d. "budget amministrativo" calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice) è stimata in complessivi 586.734,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'eventuale proroga di cui al successivo art. 2 e le ulteriori prestazioni aggiuntive a richiesta di cui all'art. 4, par. 4.5, del Capitolato tecnico.

Si ribadisce il carattere non vincolante di tale importo; trattandosi di un contratto in parte "a misura", parte "a canone" e parte "a corpo" la cui effettiva entità risulterà solo a consuntivo in funzione dei servizi effettivamente richiesti e correttamente eseguiti dall'Appaltatore ed in applicazioni dei prezzi contrattualmente stabiliti. Pertanto, in ipotesi di non attivazione di servizi, nulla sarà dovuto all'Appaltatore. Tutte le quantità e misure indicate nel Capitolato tecnico sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti per l'Autorità né in diminuzione né in aumento, nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 42 (quarantadue) mesi ripartita nelle seguenti due fasi:

1. fase di avvio, la cui durata è prevista in 6 (sei) mesi a partire dalla data del verbale di inizio attività;
2. fase di erogazione, la cui durata è prevista in 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del verbale di inizio erogazione predisposto successivamente al termine della fase di avvio.

I primi complessivi 6 (sei) mesi della fase di erogazione saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 3 (tre) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di

gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo pec, con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 124, commi 1 e 2 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

L'Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice - di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo di quest'ultima proroga tecnica, ai sensi dell'art. 14 del Codice, non è computato nel budget amministrativo.

L'Appaltatore è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto stabilito a livello procedurale nel Capitolato tecnico, ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto, e richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 7, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto (nel seguito, per brevità, denominato "RUP") e pertanto è fatto divieto all'Appaltatore qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 120 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

In caso di servizi aggiuntivi di carattere permanente verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore con congruo preavviso a cura dell'Autorità; l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio aggiuntivo nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

In caso di prestazioni a carattere straordinario o eccezionale verrà data comunicazione all'Appaltatore appena possibile e lo stesso sarà tenuto a fornire le suddette prestazioni secondo le esigenze dell'Autorità.

Qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Autorità che avverrà tramite appositi atti attuativi (ordini di lavoro) e/o atti aggiuntivi al contratto, che verranno formalizzati - su richiesta della Direzione dell'Autorità richiedente il servizio - dalla Direzione Affari Generali e Risorse, per il tramite della competente Unità Gare e Contratti, dell'Autorità.

Nessun servizio aggiuntivo, non previamente autorizzato dall'Autorità, potrà essere addebitato alla stessa in sede di fatturazione.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l'Appaltatore, mediante la propria partecipazione alla procedura di gara, dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità

(per il tramite del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 7 può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 121 del Codice.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

Fermo il ruolo di direzione e coordinamento assunto dal RUP, le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (nel seguito, per brevità, denominato "DEC") che sarà designato nello stipulando contratto di appalto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti nel contratto, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

L'Appaltatore dovrà garantire l'operatività costante di un gruppo di lavoro, che sarà coordinato da un Service Manager il cui ruolo, oltre ad essere di coordinamento generale interno all'Appaltatore per il processo di fornitura dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere il referente unico dell'Autorità.

4.1 Il Service Manager

Come detto, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "Service Manager" reperibile per ogni evenienza derivante dal contratto, il cui nominativo dovrà essere, di norma, comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto.

Il Service Manager potrà anche essere un soggetto diverso da chi esegue direttamente le prestazioni ordinarie del servizio.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione del servizio, ivi inclusi eventuali chiarimenti sulle fatture emesse;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento anche sulla base di segnalazioni dell'Autorità;*

- *produrre e sottoporre con cadenza periodica eventuale reportistica necessaria all’Autorità per la valutazione del servizio.*

Qualora l’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Service Manager* dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, nella persona del DEC dell’Autorità, indicando il nominativo e fornendo il curriculum vitae della persona che intende proporre in sostituzione di quello riportato nel verbale di inizio delle attività.

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l’Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l’Autorità, senza che perciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

4.2 *Il personale dedicato per le attività oggetto del contratto*

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un idoneo gruppo di lavoro – nei termini rappresentati nella propria offerta tecnica - composto da qualificate risorse professionali, in possesso delle specifiche competenze al fine di fornire il servizio di supporto di cui all’art. 4, par. 4.4 e par. 4.6, del Capitolato tecnico.

All’interno del gruppo di lavoro dovrà essere presente una risorsa in possesso della qualifica di consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo di cui all’art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero essere un soggetto iscritto ad albi equiparati (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), che abbia assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 1, primo capoverso seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti;

L’Appaltatore dovrà essere presente, con proprie qualificate risorse, presso la Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità per una giornata media al mese su media trimestrale frazionabili anche in mezze giornate, per un totale di 36 giornate nell’arco del periodo di erogazione dei servizi pari a 36 mesi, estendibili in ipotesi di proroga del contratto per ulteriori massimo 12 giornate (cfr. punto 4.4.2 del Capitolato tecnico).

L’Appaltatore dovrà, altresì, garantire - qualora l’Autorità attivasse le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 4, par. 4.5, del Capitolato tecnico - la disponibilità delle risorse necessarie ivi inclusi i profili professionali A e B indicati nel citato paragrafo.

I nominativi delle risorse (sub 4.1 e sub 4.2) dovranno essere forniti dall’Appaltatore - a contratto stipulato - prima dell’inizio delle attività. L’elenco costituirà uno degli allegati al verbale di inizio delle attività redatto tra le parti. Qualora durante lo svolgimento dei servizi l’Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più delle risorse indicate, dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, nella persona del DEC dell’Autorità, indicando i nominativi e fornendo i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli riportati nel verbale di inizio delle attività.

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali, incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori eventuali azioni in danno.

L’Amministrazione potrà richiedere la sostituzione di una o più risorse qualora, durante l’esecuzione del contratto, la prestazione professionale dovesse risultare inadeguata rispetto a quanto dichiarato e rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

L’esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall’Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale appartenente al ruolo dell’Amministrazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

All’Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Segretario Generale e il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga

a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Appaltatore, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. A tal fine l'Appaltatore dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà

tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;

- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare - anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori - la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- presentare la garanzia di cui al successivo art. 8.
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, con cadenza annuale, qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione dei costi viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) – attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691,692, 702) con le modalità di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Autorità all'Appaltatore che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Con riferimento alle attività oggetto dell'appalto, sono stabilite al momento le seguenti modalità di fatturazione:

- (i) per l'attività a misura inerente ai servizi indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico: la fatturazione avverrà su base mensile posticipata in funzione del numero di cedolini predisposti e dell'importo a cedolino offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- (ii) per l'attività a canone inerente al servizio di supporto normativo e il servizio di supporto specialistico CCNL applicabile alle procedure di gara ai sensi dell'art. 11 del Codice, rispettivamente indicati ai punti 3 e 5 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico: la fatturazione del canone avverrà su base trimestrale posticipata, sulla base del prezzo per trimestre come offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- (iii) per l'attività a misura inerente alle prestazioni aggiuntive di cui al servizio indicato al punto 4 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico: la fatturazione avverrà posticipatamente all'esecuzione dell'eventuale prestazione aggiuntiva richiesta, nei termini di cui alla procedura descritta all'art. 4, par. 4.5, del Capitolato tecnico ed applicando alle prestazioni che coinvolgeranno i profili A e B le tariffe quotate dall'Appaltatore in sede di gara;
- (iv) per le attività a corpo inerenti alla fase di avvio di cui all'art. 3, par. 3.2.1, del Capitolato tecnico:
 - a) nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto diverso dal fornitore uscente: la fatturazione avverrà in un'unica soluzione, al termine della fase di avvio, in applicazione del prezzo quotato dall'Appaltatore in sede di gara;
 - b) nel caso in cui l'Appaltatore coincida con il fornitore uscente: la fatturazione avverrà solo qualora sia dimostrata la non coincidenza con il sistema per l'elaborazione dei cedolini attualmente in uso in Autorità, in una unica soluzione, al termine della fase di avvio, in applicazione del prezzo quotato dall'Appaltatore in sede di gara.

Ogni prezzo è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG B8512A8355**. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*".

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) - Piazza Cavour 5, 20121 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accredito per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art.11, comma 6, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

ART. 8 - GARANZIA-RESPONSABILITÀ

La responsabilità verso gli Enti esterni all'Autorità, per tutti i dati gestiti nell'ambito del servizio, sarà del Dirigente competente.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Autorità, di qualsiasi pregiudizio riveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Autorità dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Al Service Manager, di cui al precedente art. 4, saranno altresì imputate l'esattezza e la correttezza dell'elaborazione dei dati forniti dall'Autorità.

8.1 Garanzia

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva secondo termini a modalità riportate all'art. 21 del Disciplinare di gara.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

8.2 Polizza assicurativa RCT/RCO

L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine è tenuto - prima della sottoscrizione del contratto - a sottoscrivere con una primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto (42 mesi) eventualmente rinnovabile in ipotesi di proroga, apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O).

I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all'importo di:

- a) polizza RCT: euro 1.000.000,00 per evento/anno;
- b) polizza RCO: euro 1.000.000,00 per evento/anno, con il massimo di euro 500.000,00 per persona.

In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La polizza dovrà includere le seguenti estensioni di garanzia e/o clausole particolari:

- il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, della qualifica di assicurato anche alle imprese subappaltatrici, nonché della qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- l'estensione della qualifica di terzo anche all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai suoi prestatori di lavoro ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- la validità dell'assicurazione anche per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato (Appaltatore) nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle proprie attività;
- la validità dell'assicurazione anche per multe, penali, sanzioni amministrative, perdita di documenti e ricostruzione dati, nonché danni a terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy;
- la validità dell'assicurazione anche per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto ed alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- la rinuncia espressa da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
- l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Autorità nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del contratto, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione si riserva di esaminare il contratto di assicurazione per verificarne la congruità. Pertanto, copia della polizza dovrà essere depositata presso la Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, prima dell'avvio dei servizi di cui alle presenti Condizioni di contratto.

L'Appaltatore si impegna a verificare in contraddittorio con l'Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni alla polizza.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 68 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva (come previsto dal Piano della Qualità o in generale dal proprio Sistema di gestione della qualità) al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per quanto sopra detto ed in aderenza al precedente disposto normativo citato, nonché ferme le penali attivabili dall’Autorità come espressamente stabilite nell’allegato n. 1 al Capitolato tecnico e riferite ai livelli di servizio (SLA), viene stabilito che l’ammontare della penale potrà variare da un minimo giornaliero dello 0,5 per mille ad un massimo giornaliero dell’1,5 per mille dell’ammontare complessivo contrattuale, da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate.

Resta comunque salva la facoltà per l’Autorità, in funzione dell’inadempienza riscontrata e fermo quanto previsto nell’Allegato n. 1 “Livelli di servizio richiesti” al Capitolato tecnico e riferite ai livelli di servizio (SLA), di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l’Autorità si riserva di:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo, nonché quelle espressamente stabilite nell’Allegato n. 1 “Livelli di servizio richiesti” al Capitolato tecnico riferibili ai livelli di servizio (tra cui anche quelle previste nell’indicatore IQ-02), anche durante la fase di avvio e la fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati rilievi, come definiti in precedenza, superiori alle soglie stabilite dall’indicatore IQ-02 dell’allegato n. 1 al Capitolato tecnico e riferibili a contestazioni inerenti all’ambito del medesimo Capitolato come integrato dall’offerta qualitativa;
- c) applicare le penali quando:
 - (i) siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate ad ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
 - (ii) senza formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell’inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell’Autorità;
- d) richiedere l’ammontare di eventuali oneri sostenuti dall’Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l’esecuzione, anche parziale, in danno qualora l’Appaltatore non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l’Autorità può richiedere ad altra società l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Autorità;
- e) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all’articolo 1382 del cod. civ.;
- f) prevedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, compreso quindi i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite;

Le penali, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del Codice, non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale.

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale del contratto, l’Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto stesso con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 2 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale dà diritto all’Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo pec e/o e-mail) a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara) le inadempienze riscontrate.

L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente documento per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 14.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nelle presenti Condizioni di contratto, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 122, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 4 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;

- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto dei servizi non richiesto in sede di gara e/o non espressamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub *a)* l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nelle presenti Condizioni di contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c..

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera compreso eventuali subappaltatori), a norma dell'art. 2049 del Codice civile.

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 120, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente all'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara, nonché le specifiche previsioni sul gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 14 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente nel corso dell'appalto, nonché di eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo in cui si svolge il servizio, ovvero non al di sotto di minimi tabellari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato al pieno rispetto ed all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In tal senso l'Appaltatore, e con esso ogni concorrente partecipante alla procedura di gara, mediante la propria dichiarazione di offerta attesteranno che l'applicazione della propria offerta economica presentata in sede di gara non determinerà costi i cui valori si pongono al di sotto dei livelli minimali stabiliti dai C.C.N.L. applicabili, ovvero di non avvalersi di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore, il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell'Autorità, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 16 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, attesta con la sottoscrizione del contratto che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'Autorità anche se in posizione di aspettativa.

L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Autorità senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni

fornite od attività già svolte e salva la facoltà dell'Autorità di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

Tutto il personale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori sarà tenuto ad osservare un comportamento consono con i costumi dell'Autorità.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o lavoratori a qualunque titolo presso l'Autorità ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stessa Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, ivi compreso quello degli eventuali subappaltatori, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dell'eventuale danno recato ed al medesimo Appaltatore imputabile.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Autorità alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. A tale scopo l'Autorità comunicherà all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire al medesimo Appaltatore di intervenire.

Qualora lo stesso Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in parola, l'Autorità procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni di contratto.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa addizionale a carico dell'Autorità. Laddove, in esito all'intervento dell'Appaltatore in discorso si dovessero riscontrare ulteriori inesattezze/inadempienze, tale fatto, considerato inadempimento contrattuale, costituirà presupposto del potere dell'Autorità di applicazione delle penali di cui al precedente art. 9.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'Appaltatore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

L'Appaltatore prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Appaltatore, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ***gare@arera.it***

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Appaltatore dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG B8512A8355**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'Appaltatore della gara.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui alle presenti Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore è tenuto al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per l'eventuale registrazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, o della stipula del contratto.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento delle relative fatture e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo, nonché gli eventuali subappaltatori) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

La validità dell'impegno dell'Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, attuando, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si

obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 24 - SICUREZZA INFORMATICA

L'Appaltatore è responsabile delle risorse hardware e software utilizzate nella gestione del servizio, della loro tutela in termini di massima sicurezza, al fine di evitare ogni sorta di rischio informatico ai sistemi informativi dell'Autorità e le loro possibili conseguenze.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.